



Sentenza n. 9/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai Magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO Componente

Dott.ssa Elisabetta CONTE Componente relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n.
13750 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della
Corte dei conti per la regione Umbria

nei confronti di:

[OMISSIS] *[Omissis]* *[Omissis]* (C.F. **[OMISSIS]**), nato a

[Omissis] (**[OMISSIS]**) il *[omissis]* / *[omissis]* / *[omissis]* e ivi residente in Strada *[Omissis]* n. *[omissis]*,

rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli

avvocati Luigi Zingarelli (C.F. ZNGLGU47B21L117O), Giovanni Erolì

(C.F. RLEGNN64T21L117B) e Grisante Diofebi (C.F.

DFBGSN64P17F844Q) ed elettivamente domiciliato presso il domicilio

digitale degli stessi, pec: *luigi.zingarelli@ordineavvocatiterni.it*;

giovanni.eroli@ordineavvocatiterni.it; *grisante.diofebi@ordineavvocatiterni.it*;

VISTO il decreto di questa Sezione n. 1/2026, con cui è stata accolta

l'istanza del convenuto di definizione del giudizio con rito abbreviato

	<i>ex art. 130 c.g.c.;</i>	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026, svoltesi con	
	l'assistenza del Segretario dott.ssa Elisabetta Bodo, il Relatore dott.ssa	
	Elisabetta Conte, il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Francesco	
	Magno, l'Avv. Diofebi per il convenuto.	
	Ritenuto in	
	FATTO E DIRITTO	
	I. La Procura regionale, con atto di citazione depositato in data	
	01.08.2025, ha agito nei confronti del dott. <i>[Omissis] [Omissis] [Omissis]</i>	
	per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Azienda	
	Ospedaliera di <i>[Omissis]</i> , del complessivo importo di euro 160.000,00.	
	A fondamento della pretesa, in sintesi, si allegava il danno indiretto	
	derivante dalla transazione conclusa tra l'Azienda Ospedaliera	
	<i>[Omissis]</i> di <i>[Omissis]</i> e il paziente <i>[Omissis]</i> con cui a quest'ultimo veniva	
	accordato un risarcimento di euro 160.000,00 per la lesione assonale del	
	nervo mediano sinistro subita in esito ad un'eccessiva compressione	
	esercitata dal convenuto in occasione della rimozione di un catetere	
	dall'arteria ascellare.	
	II. Si costituiva il dott. <i>[Omissis]</i> , chiedendo, acquisito il previo e	
	concorde parere del Pubblico ministero, di accedere al rito abbreviato ai	
	sensi dell'articolo 130 del C.G.C., per la definizione alternativa del	
	giudizio mediante l'offerta di pagamento della somma di euro	
	80.000,00.	
	III. Con decreto n. 1/2026, depositato in data 21 gennaio 2026, il	
	2	

	Collegio accoglieva l'istanza del convenuto e, per l'effetto, determinava	
	in euro 80.000,00 la somma dovuta.	
	IV. Il convenuto, in data 19 febbraio 2026, procedeva a depositare copia	
	della contabile del bonifico effettuato in data 5 febbraio 2026 di euro	
	80.000,00 in favore dell'Azienda ospedaliera di <i>[Omissis]</i> , nonché copia	
	della reversale di incasso della banca tesoriere.	
	V. All'udienza in camera di consiglio del 18 marzo 2026 la difesa del	
	convenuto insisteva per la definizione del giudizio; il P.M., nel ritenere	
	la documentazione depositata dai convenuti idonea a dimostrare	
	l'avvenuto pagamento delle somme determinate dal Collegio, non si	
	opponeva alla richiesta.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	VI. Il Collegio, sulla base della documentazione depositata dal	
	convenuto e di quanto affermato dal Pubblico ministero nella camera di	
	consiglio, prende atto del tempestivo versamento dell'importo	
	determinato nel decreto n. 1/2026 e ritiene che, conseguentemente,	
	ricorrano le condizioni per dar luogo alla definizione alternativa del	
	giudizio.	
	Ritiene, infine, il Collegio che, sussistendo la soccombenza del	
	convenuto, dal momento che il risarcimento è stato già effettuato, le	
	spese di giudizio vadano a questi addebitate ai sensi dell'art. 31 c.g.c.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria,	
	definitivamente pronunciando, dichiara definito con rito abbreviato il	
	giudizio di responsabilità n. 13750 nei confronti di <i>[Omissis]</i> <i>[Omissis]</i>	
	3	

	[Omissis].	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di € 201,18	
	(diconsi euro duecentouno/18).	
	Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.	
	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Elisabetta Conte	Giuseppe De Rosa
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositata in Segreteria il 25 marzo 2026.	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.ssa Elena Errico	
	(f.to digitalmente)	
	DECRETO	
	Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52,	
	commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)	
	n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D. lgs. n. 196/2003, come	
	modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per	
	qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,	
	all'oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro	
	diritti.	
		IL PRESIDENTE
		Giuseppe De Rosa
		(f.to digitalmente)
	4	

Depositato in Segreteria il 25 marzo 2026.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:

omettere i dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(f.to digitalmente)